



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Provincia di Siracusa

UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER GIOCHI E ARREDAMENTO PER L'ASILO NIDO COMUNALE

CUP: J96B14000010004 - CIG: Z7F193EE08.

CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER GIOCHI E ARREDAMENTO PER L'ASILO NIDO COMUNALE

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la fornitura di attrezzature per giochi e arredi per l'asilo nido comunale di via S. Nicola, nonché dei servizi connessi di trasporto, posa in opera e fissaggio alle pareti e/o al pavimento, se richiesto, degli stessi, nonché della manutenzione delle attrezzature per il periodo di garanzia.

Tutti i beni forniti dovranno corrispondere alle specifiche tecniche del computo metrico, salve eventuali modifiche concordate con l'Amministrazione.

Le predette forniture potranno subire variazioni, in sede di affidamento, rispetto alla quantità, sulla base delle effettive esigenze ed in relazione ai prezzi proposti, senza che la ditta fornitrice possa richiedere alcun indennizzo o risarcimento per la parziale o totale mancata fornitura del materiale stesso.

Art. 2 IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo presunto del presente appalto è di € 22.325,41 oltre I.V.A. al 22%.

Art. 3 AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. N. 163/2006;

Le modalità della gara sono contenute nel bando di gara. I prezzi di aggiudicazione sono impegnativi e vincolanti e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che, comunque, si verificassero posteriormente all'offerta e sino alla ultimazione della consegna.

E' facoltà dell'Amministrazione apportare modifiche in termini di quantità in misura percentuale (in più o in meno) fino al 20% del valore complessivo della fornitura e alle medesime condizioni dell'offerta iniziale.



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Provincia di Siracusa
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Art. 4 STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione costituirà impegno per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa verrà comunicata.

La stipula formale del contratto resta subordinata all'accertamento che l'aggiudicatario non trovasi in nessuna delle condizioni ostative e purché siano decorsi i termini ex art. 11 D. Lgs. 163/2006.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto entro il termine assegnato oppure non presenti la documentazione richiesta, è facoltà dell'Amministrazione, procedere, previa diffida, all'aggiudicazione ad altro offerente, salve le sanzioni di legge e la rifusione di ogni eventuale ulteriore danno.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, ivi comprese quelle della registrazione, sono ad unico ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente o in modo grave l'adempimento delle presenti condizioni, l'Amministrazione potrà di pieno diritto senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 5 SPESE CONTRATTUALI E CAUZIONE DEFINITIVA

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro.

L'aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula del contratto, una cauzione definitiva, a garanzia di tutti gli impegni contrattuali, alle condizioni stabilite dall'art.113 del D.L. 163/2006, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Per gli operatori che soddisfano le condizioni espresse dal c.7 dell'art.75 del D.lgs 163/2006, l'importo della garanzia è ridotta del 50% La predetta garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del D. L. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto o la concessione al concorrente che



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Provincia di Siracusa
UFFICIO TECNICO COMUNALE

segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 6 CESSIONE E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso.

Art. 7 CONSEGNA E VERIFICA CONFORMITÀ

Gli arredi e le attrezzature oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnati entro il termine massimo di 30 giorni dall'ordine. La consegna parziale di quantitativi non costituisce interruzione del termine di consegna. Il fornitore si obbliga a consegnare i beni presso l'asilo nido indicato dall'Amministrazione, franchi di ogni spesa di porto e imballo. Lo scarico dei colli e la posa in opera sono a carico del fornitore, compreso lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria e materiale di imballaggio.

Nei giorni successivi sarà eseguita, in contraddittorio con l'Amministrazione, una verifica di conformità dei beni alle caratteristiche richieste: delle predette operazioni sarà redatto apposito verbale di controllo.

Il fornitore si obbliga, in caso di non conformità alle caratteristiche richieste, a sostituire i beni non idonei entro il termine di 5 giorni decorrenti dalla data del verbale. Le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico degli articoli non esonerano il fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della consegna ma che venissero entro il periodo di garanzia.

Art. 8 GARANZIA

Durante il periodo di garanzia il fornitore dovrà garantire il perfetto funzionamento dei beni ed eseguire a proprie spese tutte le prestazioni occorrenti a tal fine, compresa la sostituzione di eventuali elementi difettosi.

In particolare, il fornitore, nell'ambito del periodo di garanzia, è tenuta a intervenire a fronte di segnalazione telefonica di elementi difettosi, e a ripristinare il normale funzionamento entro 5 giorni dalla chiamata. L'intervento deve comprendere la sostituzione di parti componenti originali.

Art. 9 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il fornitore assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone o a cose, arrecati all'Amministrazione o a terzi dagli articoli forniti, nonché per fatto del fornitore medesimo o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Provincia di Siracusa
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Art. 10 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DI INTERFERENZA

Non si ritiene necessaria la produzione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) in quanto non si evidenziano delle interferenze nelle attività.

La ditta aggiudicataria è però tenuta a produrre il DUVRI ai sensi della normativa vigente.

Art. 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il verbale di controllo degli arredi positivo autorizza l'emissione della fattura che sarà pagata a mezzo bonifico bancario e comunque dopo l'accreditamento da parte dell'Assessorato del finanziamento.

Art. 12 PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 200,00 al giorno, fatto salvo il risarcimento di maggior danno, per ogni giorno di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato:

- a) per la consegna dei beni e di quanto a corredo degli stessi;
- b) per la sostituzione dei beni in caso di esito negativo del collaudo;
- c) per il ripristino del normale funzionamento dei beni nel periodo di garanzia.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al fornitore, il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nel caso del persistere di disservizi, l'Amministrazione potrà decidere di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Inoltre, l'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Provincia di Siracusa
UFFICIO TECNICO COMUNALE

- nel caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo o altri procedimenti equivalenti, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta.

Art. 13 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEL FORNITORE

All'inizio dell'Appalto, il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo del proprio Rappresentante, del quale dovrà essere presentata procura speciale conferente i poteri per tutti gli adempimenti inerenti all'esecuzione del contratto spettanti all'Appaltatore. Questi comunicherà all'Amministrazione anche dove vorrà eleggere e mantenere, per tutta la durata del contratto, il proprio domicilio legale, dove l'Amministrazione e la Direzione Lavori indirizzeranno in ogni tempo le notifiche relative ad atti giudiziari. Per garantire la regolare esecuzione del contratto, l'Appaltatore, entro il termine fissato per la firma del contratto. Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, da comunicarsi per iscritto a detto Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente alla ditta appaltatrice.

Art. 14 CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal presente appalto viene specificatamente esclusa la competenza arbitrale, prevista dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile, pertanto verranno devolute alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è quello di Siracusa.

Per ogni e qualsiasi controversia di carattere amministrativo sarà competente il TAR – Sez. di Catania.

Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Geom. Petrolito Luigi, è il responsabile del procedimento della fornitura di cui in oggetto – tel. 0931 540230– E' prevista la figura del direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 300, comma 2, Reg. n.207/2010.

Canicattini Bagni, lì 31/03/2016

Il Progettista
(Geom. Roccaro Emanuele)

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Petrolito Luigi)